



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER LA LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRA - DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO

IL SINDACO

Premesso che con nota acquisita al prot. Comunale n. 12386 del 22 Luglio 2015 la Gori S.P.A. al fine di salvaguardare la risorsa idrica e tutelare i cittadini, garantendo loro un equo quantitativo di acqua potabile soprattutto nel periodo estivo, invita i Sindaci ad emettere apposita Ordinanza per il divieto all'uso irriguo dell'acqua potabile.

Visto che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, deve essere salvaguardata dai possibili sprechi soprattutto nel corso della stagione secca, quando, rispetto all'utilizzo delle risorse idriche, aumentano in maniera più evidenti le criticità;

- che, al fine di prevenire situazioni di crisi idrica nella stagione estiva, si rende necessario, per questo periodo, un uso più attento delle risorse idriche che eviti sprechi.

Ritenuto pertanto impedire sprechi delle predette risorse idriche, al fine di assicurare l'erogazione dell'acqua per usi potabili domestici della Popolazione.


Considerata, pertanto, la necessità, a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici e lavorativi .

Visto il Regolamento del servizio idrico integrato.

ORDINA

a decorrere dalla data della presente ordinanza e sino a provvedimento di revoca il rispetto delle seguenti norme su tutto il territorio Comunale:

1. è fatto **DIVIETO ASSOLUTO** di utilizzare l'acqua nella condotta idrica per l'innaffiamento di orti, giardini, terreni in generale;
2. è fatto **DIVIETO** di innestare pompe o manichette nelle fontanelle pubbliche, tali che impediscano il libero prelievo dell'acqua per riempire serbatoi, botti o cisterne installati su autoveicoli o portati a rimorchio;
3. è fatto **DIVIETO** di prelevare con qualsiasi mezzo l'acqua da fontane pubbliche per essere trasportata fuori dal territorio Comunale per usi diversi da quelli consentiti (uso domestico-lavorativo) ;



AVVERTE CHE

- a) i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, fatto salvo il disposto dell'Art. 650 del c.p., con la sanzione amministrativa di **€ 100,00 (cento euro)**;
- b) in caso di recidiva la sanzione si intende raddoppiata;
- c) sono esenti dal rispetto della presente ordinanza coloro che utilizzano l'acqua per ragioni di interesse pubblico autorizzate da questa Amministrazione;
- d) gli atti relativi al procedimento sono a disposizione presso il settore N. 6 (PATRIMONIO, MANUTENZIONE, RSU, AMBIENTE).

E DISPONE

che alla presente ordinanza, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio del Comune, sia data ampia diffusione attraverso manifesti ed avvisi sul territorio, nonchè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Castel San Giorgio.

Il presente provvedimento sarà notificato, così come per legge, per il perfetto adempimento, a :

- **Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore**
- **Comando Stazione Carabinieri di Castel San Giorgio**
- **Comando di Polizia Municipale di Castel San Giorgio**

La Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, ciascuna per le proprie competenze, sono incaricate di accertare la perfetta ottemperanza al presente provvedimento.

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di affissione.

Dalla sede Municipale
Castel San Giorgio 24/07/2015

IL Sindaco
Dott. Pasquale Sammartino

